



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E  
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO  
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 05/08/2024*

*Numero Registro Dipartimento 1536*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 11449 DEL 06/08/2024**

**Oggetto:** PRESA D'ATTO SUCCESSIONE TESTAMENTARIA QUOTE SOCIETARIE, VARIAZIONE COMPAGINE SOCIALE, RICOSTITUZIONE PLURALITA' DEI SOCI DELLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO CON RAGIONE SOCIALE “FARMACIA DE FINA S.N.C. DI DE FINA MASSIMO E DE FINA MICHELE” E MODIFICA RAGIONE SOCIALE IN “FARMACIA DE FINA S.N.C. DI DE FINA MICHELE”, TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI SPILINGA (VV).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022";
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante "Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022" approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

**PREMESSO** che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

**-CHE** in data 23 marzo 2012 in Vibo Valentia con atto pubblico per notaio dr. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 29.926, Raccolta n. 11.590, registrato a Vibo Valentia il 28 marzo 2012 al n. 976, Serie 1T, il dott. De Fina Massimo, ed il dott. De Fina Michele, entrambi farmacisti, hanno costituito tra di loro una società in nome collettivo avente ragione sociale "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*" con sede in Spilinga (VV) al Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, sotto la direzione tecnica del socio dott. De Fina Massimo;

**-CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*", fissato in euro 315.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- dal socio De Fina Massimo per nominali euro 299.250,00;
- dal socio De Fina Michele per nominali euro 15.750,00;

**-CHE** il socio dott. De Fina Massimo, a completa liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta ha conferito nella società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato, la titolarità ed il diritto di esercizio dell'omonima sede farmaceutica del Comune di Spilinga (VV) nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, avente ad oggetto l'attività di farmacia, già gestita sotto forma di impresa individuale e di propria titolarità in virtù di D.P.G.R. n. 856 dell'8 giugno 1988, sottoponendo il suddetto conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva consistente nel rilascio, e successiva notificazione, del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

**- CHE** con decreto dirigenziale n. 7590 del 29 maggio 2012 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Spilinga (VV), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita al Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, dal dott. De Fina Massimo in capo alla società in nome collettivo con ragione sociale "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*" e sede legale nel Comune di Spilinga (VV) al Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, avente già come unici soci il dott. De Fina Massimo ed il dott. De Fina Michele, entrambi farmacisti regolarmente iscritti all'Ordine provinciale di Vibo Valentia, sotto la direzione tecnica del socio dott. De Fina Massimo;

**-CHE** in data 22 gennaio 2024 è deceduto a Fort Lauderdale (Stati Uniti d'America) il dott. De Fina Massimo, come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di morte dell'anno 2024, n. 2, Parte II, Serie C, Ufficio 1, rilasciato dal Comune di Spilinga in data 18 aprile 2024;

**-CHE** a seguito del decesso del socio De Fina Massimo il dott. De Fina Michele è rimasto l'unico socio della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*";

**-CHE** essendo venuta meno la pluralità dei soci, il dott. De Fina Michele, socio superstite della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*", ai sensi di quanto previsto dall'art. 2272 n. 4 Cod. Civ. e dall'art. 7, comma 12, della legge n. 362/1991, per evitare lo scioglimento della società era tenuto a provvedere alla ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, decorrente dalla data di apertura della successione;

**-CHE** con testamento olografo redatto in data 16 settembre 2023, pubblicato in Vibo Valentia il giorno 19 aprile 2024 a mezzo verbale di pubblicazione di testamento olografo a rogito notaio dott. Antonio Maria Lo Schiavo Repertorio n. 6.530, Raccolta n. 5.163, registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia in data 23 aprile 2024 al n. 1396 Serie 1T, il dott. De Fina Massimo, già socio della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*", ha disposto dell'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della suddetta società, assegnandone il 66,66%, in parti uguali, alle proprie figlie De Fina Deborah e De Fina Alessia, e la restante porzione al proprio figlio De Fina Michele;

**-CHE** in data 3 giugno 2024 è stata presentata la dichiarazione di successione all'Ufficio del Registro di Vibo Valentia, registrata in pari data al volume 88888 numero 246435 anno 2024;

**-CHE** a seguito dell'apertura della successione del dott. De Fina Massimo e per effetto delle richiamate disposizioni testamentarie l'intera quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*" appartenuta al *de cuius*, del valore nominale di euro 299.250,00, si è devoluta ai propri figli ed eredi testamentari, come di seguito dettagliato:

- De Fina Deborah, per una quota del valore nominale di euro 105.000,00;
- De Fina Alessia, per una quota del valore nominale di euro 105.000,00;
- De Fina Michele, per una quota del valore nominale di euro 89.250,00,

-**CHE** ai sensi dell'art. 2284 Cod. Civ., in caso di morte di uno dei soci la società può continuare con gli eredi del socio defunto, se questi vi acconsentano unitamente ai soci superstiti;

-**CHE** con nota del 7 febbraio 2024, trasmessa a mezzo PEC di pari data, successivamente integrata con nota del 26 giugno 2024, trasmessa a mezzo PEC dell'1 luglio 2024, conservate in atti, il dott. De Fina Michele, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*", avente sede legale nel Comune di Spilinga (VV), Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, ha comunicato ai sensi dell'art. 8, comma 2 legge 362/1991 e ss.mm.ii. le variazioni intervenute, a seguito di successione testamentaria nelle quote del socio defunto, nella compagine sociale della suddetta società, per come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 14 giugno 2024, in Vibo Valentia, con atto pubblico di continuazione della società con gli eredi del socio defunto per notaio dott. Antonio Maria Lo Schiavo, Repertorio n. 6.592, Raccolta n. 5.214, registrato a Vibo Valentia in data 18 giugno 2024 al n. 2031 serie 1T, il socio superstite Dott. De Fina Michele, ha manifestato l'intenzione di continuare la società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*" con gli altri coeredi del socio defunto, ed ha accettato che gli eredi testamentari De Fina Deborah e De Fina Alessia entrassero, in qualità di soci, a far parte della compagine sociale della suddetta società, subentrando nella quota del socio defunto dott. De Fina Massimo;

-**CHE** a seguito della successione testamentaria del dott. De Fina Massimo ed al subingresso degli eredi nella società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*", il capitale sociale di euro 315.000,00, all'attualità, risulta ripartito in parti uguali tra i soci nelle seguenti rispettive misure:

- De Fina Michele, titolare di una quota del valore nominale di euro 105.000,00, pari al 33,34% del capitale sociale;
- De Fina Deborah, titolare di una quota del valore nominale di euro 105.000,00, pari al 33,33% del capitale sociale;
- De Fina Alessia, titolare di una quota del valore nominale di euro 105.000,00, pari al 33,33% del capitale sociale;

-**CHE** per effetto del richiamato atto pubblico di continuazione della società con gli eredi del socio defunto è stata ricostituita la pluralità dei soci della società in nome collettivo con ragione sociale "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*" nei termini di legge, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2272 n. 4 Cod. Civ. e dell'art. 7, comma 12, della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

-**CHE** a seguito della successione testamentaria nelle quote del socio defunto e della continuazione della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele*" con gli eredi testamentari, la ragione sociale della suddetta società in nome collettivo è stata modificata in "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele*";

-**CHE** ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele*" è stato affidato alla dott.ssa De Fina Deborah, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

- **CHE** sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*";

**RITENUTO** necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

#### **VISTI:**

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC del 7 febbraio 2024, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO CHE** è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR\_VVUTG\_Ingresso\_0030753\_20240703 del 03/07/2024, relativa alla società "Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

**FATTI SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**PRECISATO CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**1. DI PRENDERE ATTO** della variazione intervenuta, a seguito di successione testamentaria nelle quote del socio defunto e continuazione della società tra il socio superstite e gli eredi del socio defunto, nella compagine della società avente già ragione sociale "Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele", titolare della sede farmaceutica del Comune di Spilinga (VV), e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Corso Giuseppe Garibaldi n. 28, nonché della modifica della ragione sociale della suddetta società in "Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele", avente all'attualità quali unici soci il dott. De Fina Michele, la dott.ssa De Fina Deborah e la sig.ra De Fina Alessia, sotto la direzione tecnica della dott.ssa De Fina Deborah, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

**2. DI PRENDERE ATTO CHE** per effetto della successione testamentaria nella quota del socio defunto e della continuazione della società tra il socio superstite e gli eredi, è stata ricostituita la pluralità dei soci della società avente già ragione sociale "Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Massimo e De Fina Michele" nei termini di legge, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2272 n. 4 Cod. Civ. e dell'art. 7, comma 12, della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

**3. DI DARE ATTO CHE** è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR\_VVUTG\_Ingresso\_0030753\_20240703 del 03/07/2024, relativa alla società "Farmacia De Fina S.n.c. di De Fina Michele", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

**4. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

**5. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Spilinga (VV), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia;

**6. DI PRECISARE CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

**7. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**8. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**AMBROSIO OTELLO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**SCARPELLI RITA FRANCESCA**

(con firma digitale)